

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014  
127/2014/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GSE -  
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ,  
SULL'IMPIANTO ALIMENTATO A BIOGAS DA DISCARICA, SITO NEL COMUNE DI  
BEDIZZOLE (BS), NELLA TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ FAECO S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, n. 188 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica relativa ad un impianto alimentato a biogas da discarica sito nel comune di Bedizzole (BS), stipulata in data 8 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9, del 1991, tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN SpA, (di seguito: il GRTN) attualmente denominato Gestore dei servizi energetici – GSE SpA (di seguito: il GSE) e la società Faeco SpA, attualmente trasformata

in Srl e con sede legale in via G. Bensi n. 12/3, 20152 Milano (MI), (di seguito: la Faeco o la parte), per una potenza convenzionata lorda pari a 500 kW;

- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica relativa ad un impianto alimentato a biogas da discarica sito nel comune di Bedizzole (BS), stipulata in data 13 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra il GRTN, e la Faeco, per una potenza convenzionata lorda pari a 450 kW;
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della Faeco a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto di Bedizzole (BS) nei giorni 6 e 7 febbraio 2013;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo e ricevuto dal GSE in data 07 gennaio 2014 (prot. GSE/A20140002318);
- la documentazione acquisita dal GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale trasmessa dal GSE alla Faeco e all'Autorità per i seguiti di competenza, in data 16 gennaio 2014 (prot. GSE n. P20140006260, prot. Autorità n. 1648/A del 21 gennaio 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto di cui è titolare la Faeco, è composto da due gruppi di generazione, denominati Gruppo M1 e Gruppo M2, oggetto di due distinte convenzioni di cessione stipulate rispettivamente in data 8 ottobre 2003 e 13 ottobre 2004;
- l'impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse);
- con il decreto 15/028/2001, del 30 agosto 2001, citato nelle premesse alla convenzione stipulata per il Gruppo M1, quale presupposto alla validità della stessa, l'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha fissato la data ultima di entrata in esercizio del suddetto gruppo all'1 luglio 2003;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso notificato dal GSE alla parte in data 30 gennaio 2013 (prot. GSE/P20130022581), si è svolta nei giorni 6 e 7 febbraio 2013, da parte di un Nucleo ispettivo costituito da tre ispettori;
- la verifica ispettiva di cui al precedente alinea era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
  - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip n. 6/92 quale nuovo impianto alimentato a biogas per una potenza convenzionata lorda, suddivisa tra due convenzioni, pari a 950 kW;
  - il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile

- di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 188/06;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che, ai fini di quanto previsto dal provvedimento Cip 6/92:
    - tutti i riscontri portano a ritenere che il Gruppo M1 fosse pronto per il collaudo il 27 giugno 2003 e le richieste di allacciamento alla rete e di autorizzazione all'esercizio risultano datate febbraio 2003;
    - ma la data di entrata in esercizio del Gruppo M1, che il produttore dichiara essere il 27 giugno 2003, e quindi entro il termine del 1° luglio 2003, stabilito dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 15/028/2001 del 30 agosto 2001, non è attendibile in quanto:
      - il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del gruppo M1 da parte della provincia di Brescia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 53/98, indispensabile all'esercizio dell'impianto, è avvenuto il 10 luglio 2003;
      - la posa del misuratore bidirezionale nel punto di connessione alla rete MT (POD IT001E00218674) è avvenuta il 17 luglio 2003;
    - nel corso degli anni oggetto dell'accertamento una quota dell'energia utilizzata dai servizi ausiliari non è stata prelevata dalla produzione dell'impianto, ma dalla rete, mediante un punto di prelievo distinto da quello in cui viene immessa nella rete pubblica la produzione elettrica dell'impianto;
    - il prelievo di cui al precedente alinea ha comportato che i benefici delle incentivazioni di cui al provvedimento Cip 6/92 sono stati attribuiti ad una quota di energia maggiore di quella cui sarebbero spettati effettivamente;
    - le analisi effettuate, basate su dati comunicati dalla parte, hanno determinato che l'incidenza dei consumi dei servizi ausiliari alimentati dalla rete è pari al 2,6% dell'energia immessa in rete dall'impianto;
    - l'impianto utilizza esclusivamente biogas da discarica e pertanto non vi è luogo a procedere alla verifica del rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip 6/92, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 188/06.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 64/09, operi, nei confronti della Faeco, il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti determinati:
  - con riferimento all'energia annualmente prodotta ed immessa in rete dal Gruppo M1, come determinata nella tabella 3, dell'Allegato A al presente provvedimento, in misura pari alla differenza tra i contributi incentivanti riconosciuti dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 ed i ricavi derivanti dalla vendita da parte del GSE dell'energia ritirata;
  - con riferimento all'energia annualmente prodotta ed immessa in rete dal Gruppo M2 ed incentivata in eccesso, come determinata nella tabella 4

dell'allegato A al presente provvedimento, applicando la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92, ed il costo sostenuto dalla parte per l'acquisto

## **DELIBERA**

1. di approvare il documento recante "Relazione degli uffici DOVC al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE - Gestore dei servizi energetici SpA, in avvalimento da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da discarica sito nel comune di Bedizzole (BS), nella titolarità della società Faeco Srl.", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dalla dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 64/09, operi, nei confronti della società Faeco Srl, il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati:
  - con riferimento all'energia annualmente prodotta ed immessa in rete dal Gruppo M1, come determinata nella tabella 3, dell'Allegato A al presente provvedimento, in misura pari alla differenza tra i contributi incentivanti riconosciuti dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 ed i ricavi derivanti dalla vendita da parte del GSE dell'energia ritirata;
  - con riferimento all'energia annualmente prodotta ed immessa in rete dal Gruppo M2 ed incentivata in eccesso, come determinata nella tabella 4, dell'Allegato A al presente provvedimento, applicando la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92 ed il costo sostenuto dalla parte per l'acquisto.
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Faeco Srl, con sede legale in via G. Bensi n. 12/3, 20152 Milano (MI);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, affinché provveda ad operare i recuperi amministrativi di cui al precedente punto 2, nonché al GSE - Gestore dei servizi energetici SpA ed al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*